




# STATUTO



Questo Statuto dell'Associazione Oasi Giovani è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci il 26/01/2023, definendone le caratteristiche di Ente del Terzo settore (ETS).

In applicazione del D.L. n 117 del 3/07/2017 – Riforma del Terzo Settore – l'Ente ha provveduto all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri enti del terzo settore" in data 1/03/2023.

Il nuovo Statuto ricalca nei principi e nelle finalità le origini e la storia di Oasi Giovani che, costituita dalla fusione di tre Opere Pie delle quali la più antica fondata nel 1636, è al servizio della Città dal 1997 e si adegua ai vigenti principi legislativi ed organizzativi per rispondere in modo puntuale ai nuovi bisogni educativi e sociali emergenti.

**Statuto dell'ASSOCIAZIONE  
"OASI GIOVANI  
Ente del Terzo Settore"  
Denominazione – Sede – Scopo – Durata**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti Codice, l'Associazione "OASI GIOVANI");
2. L'Associazione utilizzerà nella denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore "RUNTS".
3. L'associazione trae le sue origini dalla fusione delle seguenti tre I.P.A.B. (Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza) saviglianesi:
  - "Opere assistenziali giovanili saviglianesi" (ex asilo infantile "Principe di Piemonte" fondato nel 1848 come asilo d'infanzia ed ex "Pro Pueritia", fondata nel 1908);
  - Casa dell'accoglienza-comunità giovanile" (ex "Orfanotrofio femminile", fondato nel 1636);
  - "Istituto Beato Amedeo di Savoia" (ex "Ospizio di carità", fondato nel 1777).

La fusione dei suddetti tre Enti portò alla nascita dell'I.P.A.B. "Oasi Giovani" (D.G.R. del Piemonte n. 29-22611 del 6 ottobre 1997), in seguito trasforma-

tasi in associazione privata (Determinazione della Direzione Politiche Sociali Regione Piemonte numero 151 del 30 giugno 2005), ottenendo l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di diritto privato al numero 623, con effetto dal 12 luglio 2005.

Con le modifiche allo Statuto deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 14 dicembre 2006 (Verbale Notaio Testa Michele con atto repertorio numero 20069/8489), l'Associazione è stata iscritta in data 1° febbraio 2007, nel registro delle O.N.L.U.S. con comunicazione protocollo numero 07/5003 della direzione regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 2 - Sede**

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Savigliano, Corso Roma 117.
2. Con delibera dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

### **Art. 3 - Scopi e finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è a struttura democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in

forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Le azioni di "OASI GIOVANI" si propongono l'obiettivo di soddisfare i bisogni emergenti delle persone e di intervenire in ottica educativa, cercando di rafforzare il senso di comunità e il lavoro di rete.

2. L'Associazione ha come finalità la solidarietà sociale nei settori dell'assistenza, dell'istruzione e della formazione anche attraverso iniziative culturali, sociali e ludico/ricreative, rivolte verso qualsiasi soggetto di ambo i sessi, nonché giovani e/o nuclei familiari di ogni ceto sociale, etnia e religione, in particolar modo nei confronti di coloro che si trovano in condizioni di marginalità sociale e o fisica o a rischio di emarginazione per motivi di ordine familiare, economico, psicologico-comportamentale.

### **Art. 4 - Attività**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio le seguenti attività di interesse generale, richiamate con le corrispondenti lettere dell'articolo 5 comma

1 del citato Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi art 2 legge 18 agosto 2015, numero 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- offrire sostegno alle famiglie nell'educazione dei figli attraverso lo svolgimento di attività di istruzione e formazione, attraverso l'organizzazione di iniziative culturali, sociali, ludico ricreative e di cultura della legalità a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie. Nello specifico con l'attivazione di servizi per la prima infanzia (micro-nidi e baby parking), centro educativo post-scolastico per ragazzi dai sei ai diciotto anni, attività aggregative per giovani;

- garantire supporto alla genitorialità attraverso la comunità genitore bambino e i percorsi di autonomia abitativa rivolti a donne in difficoltà;

- promuovere attività di formazione e avviamento al lavoro attraverso l'attività di sartoria e agricoltura sociale ;

- promuovere e rinverdire la cultura del dono attraverso il recupero del patrimonio storico culturale dell'ente e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

3. L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni altra attività, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta

degli scopi istituzionali, eventualmente ricorrendo a contratti e convenzioni con Enti pubblici o privati.

4. L'Associazione potrà partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri.

5. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice.

### **Art. 5 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Patrimonio – Quota associativa - Esercizi associativi

### **Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da sovvenzioni, elargizioni, contributi e/o convenzioni di enti pubblici o privati;
- corrispettivi da attività istituzionali, da interessi attivi e sponsorizzazioni;
- eredità, donazioni e legati;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 7 - Quota associativa**

1. Gli associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

### **Art. 8 - Esercizi associativi e bilanci**

1. L'esercizio associativo dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige ai sensi dell'articolo 13 del Codice il bilancio d'esercizio che deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato all'Ufficio competente del RUNTS entro i termini di

legge ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del Codice.

3. Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 9 - Libri dell'Associazione**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data del-

la richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

### **Art. 10 - Associati**

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 12. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 11 - Criteri di ammissione**

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla richiesta, a seguito della presentazione di una domanda scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione da parte di altri enti deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un de-

legato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

3. Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. All'atto di iscrizione nel libro degli associati il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile.

6. Gli associati possono esercitare i diritti loro spettanti solo se in regola con il pagamento della quota annuale.

7. Gli associati che non avranno presentato per iscritto il recesso di cui al seguente articolo 12 entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale.

### **Art. 12 - Perdita della qualifica di Associato**



1. La qualifica di associato si perde:
  - a) per morte o estinzione, in caso di soggetto diverso da persona fisica;
  - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
  - c) per recesso presentato per iscritto;
  - d) per esclusione.
2. Il recesso da associato deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso avrà decorrenza a far data dall'anno successivo purchè la domanda venga presentata entro il termine indicato nell'articolo 11.7 del presente Statuto; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L'associato recedente non ha alcun diritto di ordine economico patrimoniale o di altra natura nei confronti dell'Associazione, né potrà rivendicare la restituzione della quota associativa versata.

3. L'esclusione di un associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi trenta giorni dal sollecito scritto anche in via telematica;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione nonché da qualsiasi designazione o delega.

6. L'associato receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o dell'esclusione.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 13 - Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. Gli associati hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
  - di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
  - di consultare i libri associativi presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
3. Gli associati sono tenuti:
  - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
  - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa.

## **Art. 14 - Volontari e Lavoratori**

1. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del Codice.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli associati. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del Codice.
5. I Volontari possono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari tenuto dal Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice.

Organi dell'Associazione

### **Art. 15 - Organi dell'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- l'Organo di Revisione, se nominato.

### **Art. 16 - Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica con comprovata ricezione e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro associato appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati che siano in regola con il pagamento della

quota associativa annuale.

5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

#### **Art. 17 - Assemblea Ordinaria degli associati**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengano approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno; per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il mese di maggio e del bilancio preventivo entro il mese di dicembre.

#### 4. L'Assemblea ordinaria:

- delibera sull'approvazione del bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
- discute e delibera i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 14, comma 2 dello Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - Assemblea straordinaria degli associati**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 16 del presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza degli intervenuti in

proprio o per delega.

### **Art. 19 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette consiglieri scelti tra gli associati maggiorenni che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili per un solo mandato, Si applica l'art. 2382 del codice civile.
2. La nomina di numero tre componenti del Consiglio Direttivo è affidata al Comune di Savigliano. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
3. I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente. Nomina inoltre un segretario.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od

esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla loro sostituzione mediante elezione.

6. I consiglieri nominati dal Comune di Savigliano, che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, sono sostituiti dall'ente stesso.
7. Nel caso in cui vengano meno, per morte, dimissioni, esclusione o decadenza oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. I componenti del consiglio rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
10. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica e non possono essere rieletti o rinominati; inoltre decadono i consiglieri che perdono la qualifica di associato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo che, contestualmente, provvede all'adempimento delle formalità conseguenti.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 13 del Codice ed il bilancio preventivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote associative annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- individua eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età tra i presenti.

13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro componenti.

14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

17. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

18. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

19. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri per determinati incarichi.

## **Art. 20 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo

nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

4. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei nuovi consiglieri e richiede al Sindaco di Savigliano la nomina dei tre consiglieri di competenza del Co-



di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice, ed attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice. Il bilancio d'esercizio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 23 - Revisione legale dei conti**

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Assemblea degli associati deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato fino a due volte consecutive.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Scioglimento e controversie

## **Art. 24 - Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### **Art. 25 - Controversie**

1. Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

2. Il loro lodo sarà inappellabile.

mune.

### **Art. 21 - Segretario**

1. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli Associati.

### **Art. 22 - Organo di controllo**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'articolo 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea degli associati. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati. Al suo interno il Collegio designa il Presidente.

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi

## **Art. 26 - Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

**WWW.OASIGIOVANI.IT**

**SEGRETRIA@OASIGIOVANI.IT**

**CORSO ROMA 117, SAVIGLIANO**

